

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B D.LGS. 36/2023, PER L'ACQUISIZIONE DI UN "SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN TEMA DI TEAM BUILDING MEDIANTE LA PRATICA SPORTIVA DELLA PALLAVOLO" RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL' A.Re.T. CIG: B1CCA1B287

DISCIPLINARE

teso a regolamentare il rapporto sinallagmatico tra committente e fornitore, a seguito dell'acquisto del servizio fino alla sua rendicontazione

Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'A.Re.T. Pugliapromozione è l'Agenzia Regionale del Turismo, con delega alla promozione dell'immagine unitaria del territorio pugliese. Nell'ultimo biennio ha assolto nuove funzioni strategiche che comportano una maggiore complessità delle dinamiche organizzative dell'Agenzia. A fronte della continuità nell'esercizio di tali funzioni, in diversi ambiti e in stretta sinergia con il Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia e con vari Dipartimenti regionali (Sviluppo Economico, Welfare, Formazione professionale), l'A.Re.T. ravvisa l'esigenza di migliorare l'organizzazione della governance dell'Agenzia e dei gruppi di lavoro. Pertanto, intende sviluppare attività di team building per promuovere l'integrazione tra i team, migliorare la comunicazione tra i colleghi e aumentare la produttività e la motivazione dei dipendenti al fine di consolidare i gruppi di lavoro interni orientati al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati.

L'evoluzione di un'organizzazione aziendale si caratterizza per la valorizzazione delle risorse umane: la generosità, la fiducia, la capacità di unire serietà e divertimento rappresentano i capisaldi senza compromettere la credibilità del ruolo. La pallavolo *"ti permette di realizzarti insieme ad altre persone e ti insegna che non c'è io senza il noi"*. Sulla base dell'unicità ed esclusività dell'esperienza di allenamento del Coach De Giorgi, si intende proporre al personale dell'Agenzia del Turismo Pugliapromozione un percorso motivazionale che permette di valorizzare il talento a favore dello spirito di squadra, mediante metodo e gestione della leadership. Solo sforzandosi di vivere i valori è possibile che vengano effettivamente trasmessi ad altri. Le squadre risultano massimamente coese laddove i valori sono condivisi con l'esempio. Il tutto parte sempre dalla leadership dell'allenatore.

Il ciclo di incontri che si intende realizzare a favore di tutti i dipendenti dell' A.Re.T, in collaborazione con il Coach Ferdinando De Giorgi (Fefè) verte su metodologie di leadership e crescita personale per cui la motivazione, il rispetto e la squadra sono i confini entro i quali alimentare e far emergere il talento di ognuno, che sia su un campo di pallavolo, in un ufficio o in famiglia.

Il programma di attività è articolato in 4 appuntamenti tematici che si svolgeranno nel periodo intercorrente tra settembre 2024 e maggio 2025.

Ogni incontro avrà la durata di una giornata lavorativa che sarà suddivisa in una sessione plenaria mattutina nella quale saranno affrontati gli argomenti inerenti al gioco di squadra, il talento, la leadership, il cambiamento, la comunicazione e tutti i valori che permettono, ad una squadra o azienda, di far esprimere al massimo i propri componenti.

Nel pomeriggio è prevista una sessione di coaching che riguarderà la pratica sportiva e il gioco con lo svolgimento di una partita.

L'allenamento sportivo, in particolare l'utilizzo della pallavolo rappresenta perfettamente l'essenza della collaborazione di squadra. A parte la battuta di pallavolo, non ci sono azioni individuali, ma si raggiunge l'obiettivo solo attraverso efficaci passaggi tra i membri della squadra. Attraverso l'attività sportiva è possibile trasferire al mondo lavorativo metodologia e dinamiche per migliorare la collaborazione all'interno dei gruppi di lavoro. Le giornate di team building così saranno un'esperienza sportiva, motivazionale, divertente per garantire il benessere dei dipendenti a favore della produttività, ma anche formativa.

Art. 2. OBBLIGHI DEL FORNITORE

2.1. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente a eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel presente contratto.

2.2. Il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni secondo lealtà e correttezza nei confronti del Committente e di altri terzi con cui venga in contatto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

2.3. Il Fornitore è tenuto a usare buona fede e a tenere un comportamento conforme ai principi e alle norme del Codice Civile sulle obbligazioni contrattuali, sia di carattere generale che di carattere speciale.

2.4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni a regola d'arte, usando diligenza professionale e perizia tecnica, adeguatamente commisurate alle caratteristiche delle attività da realizzare.

2.5. Il Fornitore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutte le norme per la tutela e la sicurezza dei propri lavoratori e dei terzi presenti durante ogni attività, con riferimento, altresì, all'utilizzo dei dispositivi e delle misure di protezione dal Covid-19.

2.6. Il Fornitore è tenuto ad utilizzare, rendendoli adeguatamente visibili, il logo istituzionale dell'A.Re.T (Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione) e quello identificativo del brand Puglia #weareinpuglia apponendoli su ogni documento, materiale e strumento prodotto e/o utilizzato durante l'esecuzione del contratto.

2.7. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente eventuali cambiamenti nelle condizioni professionali e morali, le quali possano incidere sull'equilibrio contrattuale, sulla esecuzione delle prestazioni e/o sulla integrità del prestatore di servizi, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 3. – LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1. Le prestazioni devono essere eseguite presso i luoghi interessati e funzionali all'esecuzione delle attività contrattuali.

Art. 4. – FACOLTÀ E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE. DIRITTO D'USO.

4.1. Il Committente ha facoltà di trasmettere al Fornitore ogni indirizzo necessario alla migliore esecuzione delle prestazioni di cui alla "Lettera d'invito".

4.2. Il Committente monitora l'andamento dell'esecuzione delle prestazioni, in ogni fase, e ha facoltà di richiedere informazioni e chiarimenti al Fornitore, nonché di sospendere l'esecuzione stessa qualora ravveda comportamenti e/o attività contrastanti con la mission pubblica, con le indicazioni impartite e con gli obblighi contrattuali.

4.3. Il Committente è tenuto a pagare il corrispettivo al Fornitore, verificata la conformità e la corretta esecuzione delle prestazioni, nei limiti dei costi ammissibili convenuti, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

4.4. Il Committente ha facoltà di modificare e sospendere il contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 121e 122 del D. Lgs. n.36/2023

Art. 5. – DURATA, EFFICACIA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO.

5.1. La durata del contratto è pari a 10 mesi e deve terminare il **31.05.2025**. Entro la scadenza di cui al punto 5.1, l'A.Re.T. si riserva la facoltà di assegnare un termine di esecuzione suppletivo per la sola consegna di output.

5.2. È esclusa ogni proroga tacita o comunque non espressamente e motivatamente proposta o decisa dal Committente, nel caso di eventuali e comprovate ragioni di carattere operativo e/o di urgenza.

Art. 6 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE

6.1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore è stabilito sulla base dell'Offerta a seguito dell'espletamento della procedura telematica su piattaforma MePa relativa alla Trattativa diretta, parte integrante del presente disciplinare. L'importo è pari a euro **36.000,00 oltre IVA ed è onnicomprensivo delle spese di viaggio e ospitalità. (Determinazione del Direttore Generale nr. 282/2024).**

6.2. Il corrispettivo sarà corrisposto in una unica soluzione al termine dell'erogazione del servizio e degli output consegnati. In caso di acquisizione di materiale grafico e video, anche on line come output dell'esecuzione del contratto, s'intende automaticamente libero da diritti d'utilizzo per fini istituzionali.

6.3. Il Responsabile dell'esecuzione provvede ad accertare che le prestazioni siano state regolarmente eseguite, verificando la corrispondenza dei costi in rapporto alla congruità e alla coerenza del corrispettivo approvato. Il Responsabile del procedimento rilascia, pertanto, il certificato di verifica di conformità.

6.4. Il pagamento avviene a completamento dei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dal Fornitore (DGUE) e sui requisiti morali e professionali dello stesso.

6.5. A seguito dell'autorizzazione all'emissione della fattura, il titolo di pagamento dovrà essere trasmesso come fattura digitale tramite SDI (Sistema di Interscambio). Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture emesse verso le PA devono riportare:

Denominazione Ente: **Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione**

Codice Univoco Ufficio: EF5MNE

Nome dell'Ufficio: Formazione & Trasporti

Responsabile: Nica Mastronardi

PEC: ufficiopatrimoniopp@pec.it

La dicitura **"IVA scissione dei pagamenti"**, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96

Il codice identificativo di gara (CIG) B1CCA1B287

Il riferimento alla determinazione di affidamento "Dir. 282/2024"

6.6. Tutti gli obblighi/oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale, considerato fisso ed invariabile, salva la facoltà del Committente di richiedere la variazione in aumento delle prestazioni.

6.7. Non è richiesta all'Operatore economico la costituzione di una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 in virtù dell'offerta economica e della qualificazione dell'operatore economico. Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Committente il presente disciplinare controfirmato digitalmente, all'indirizzo ufficiopatrimoniopp@pec.it e in copia a n.mastronardi@aret.regione.puglia.it.

Art. 7. – OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

7.2. In particolare, il Fornitore comunica al Committente gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

7.3. Il Fornitore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 8. – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E MODALITÀ DI USO DEI LOGHI ISTITUZIONALI

8.1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni sul Committente e sui dati di cui egli venga in possesso, nel corso dell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, impegnandosi a non rivelarli a terzi, a non divulgarli in nessun caso e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9. – RITARDI E CLAUSOLA PENALE

9.1. In caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, dovuto a cause non imputabili al Committente, quest'ultimo si riserva di applicare – previa contestazione scritta – una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille del totale del corrispettivo dovuto (art.6.1.), fino al 10% massimo del prezzo contrattuale, ai sensi dell'art.1382 c.c.

9.2. In caso di ritardo-inadempimento che infici gravemente la corretta esecuzione, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., salvo il risarcimento di ulteriori danni.

9.3. Deve considerarsi ritardo-inadempimento anche l'adempimento parziale o parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali o dalle istruzioni impartite dal Committente.

9.4. L'applicazione e il pagamento della penale di cui al precedente punto 9.1. non esonera dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 10. – CLAUSOLA DI MANLEVA

10.1. Il Fornitore garantisce che l'esecuzione delle prestazioni pattuite non violi privative altrui: a tal fine egli manleva totalmente il Committente da ogni responsabilità, in caso di pretese giudiziarie da parte di soggetti terzi o aventi causa dal Fornitore, che invochino diritti materiali o immateriali in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

10.2. Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e altri danni eventualmente occorsi a terzi, ferma restando la facoltà del Committente di dichiarare risolto il contratto.

Art. 11. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1. La risoluzione del contratto può essere disposta ai sensi dell'art. 122 del D Lgs. n. 36/2023.

Art. 12. – RECESSO DEL COMMITTENTE

12.1. Il Committente può recedere dal contratto in qualunque momento, per ragioni di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 13. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto, nonché di risarcimento del danno.

Art. 14. – CONTATTI REFERENTI

14.1. I referenti per l'esecuzione del servizio sono la dott.ssa Nica Mastronardi e il dott. Carlo Bosna

dell'A.Re.T Pugliapromozione.

14.2. Il RUP e il DEC è la dott.ssa Nica Mastronardi n.mastronardi@aret.regione.puglia.it

Art. 15. – RESPONSABILITÀ CIVILE

15.1. Il Fornitore adotta ogni cautela e/o misura per prevenire/evitare danni alle persone (terzi, collaboratori, dipendenti) e alle cose e ne risponde qualora si verifichino per sua colpa o dolo, con facoltà del Committente di risolvere il contratto.

15.2. Il Fornitore è tenuto ad osservare e fare osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ad usare ogni opportuna cautela nello svolgimento delle attività e della pratica di gioco che possano interferire con la incolumità dei terzi.

Art. 16. – CONTROVERSIE

16.1. Per le eventuali controversie che potranno insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente l'A.G.O. di Bari.

Art. 17. – MODIFICHE E VARIAZIONI. RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI.

17.1. Qualunque modifica al presente disciplinare dovrà risultare da atto scritto nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. c del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 120 comma 1, i contratti possono essere modificati, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

17.2. Secondo quanto stabilito dall'art. 120, comma 11, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

17.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle leggi vigenti in materia di obbligazioni contrattuali e alle altre disposizioni applicabili, nonché alle consuetudini e agli usi locali.

Art. 18. – RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE DATI PERSONALI

18.1. In base a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, i dati personali saranno trattati dal Committente, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione dell'affidamento, applicazione di misure contrattuali e precontrattuali, nonché per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023.

18.2. Ai sensi del Regolamento sopra indicato, i diritti degli interessati: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (Art.17); diritto di limitazione del trattamento (art. 18); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20) ed il diritto di opposizione (art. 21). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione all'Agenzia Pugliapromozione, nella persona del Direttore Generale dell'A.Re.T., dott.Luca Scandale, titolare del trattamento dei dati raccolti oppure all'indirizzo e-mail del Responsabile della Protezione Dati (dpo@aret.regione.puglia.it).

18.3. Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività del Committente sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

18.4. Il Fornitore, in particolare:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali eventualmente trattati, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Con il contratto, inoltre, il fornitore si impegna:

- a esentarsi dallo (o comunque evitare di) svolgere qualsivoglia operazione di trattamento (compresa la semplice consultazione o visualizzazione) sui dati di titolarità del Committente nel caso dovesse venire in contatto e, in ogni caso, ad usare la massima riservatezza e discrezione su quelli di cui dovesse comunque venire a conoscenza;
- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione all'attività svolta per conto dell'ARET (intendendosi per "terzi" tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti del Committente) a cui lo stesso fornitore potrà accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di svolgere il servizio e le attività affidategli;
- a non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico o a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui l'affidataria verrà a conoscenza.

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Committente

Il Direttore Generale dell'A.Re.T
Dott. Luca Scandale

Fornitore

Il rappresentante legale dell'Impresa individuale
Ferdinando De Giorgi
Sig. Ferdinando De Giorgi
